

C.P. 8/12

Cron.

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**Sezione II civile**

**Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:**

Dott. Alessandra BOTTAN

Presidente

Dott. Gianfranco PELLIZZONI

Giudice Relatore

Dott. Mimma GRISAFI

Giudice

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

vista l'istanza presentata in data 24.12.2012 dalla società

, con sede in , per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

visto il parere del P. M.;

sentita la parte ricorrente;

rilevato che il piano di ristrutturazione dei debiti si sostanzia nella proposta di pagamento dei creditori, mediante cessione dell'azienda comprendente tutti i beni, mobili, materiali e immateriali e i crediti della società, prevedendo il pagamento integrale delle spese di procedura, dei debiti prededucibili e privilegiati nonché dei debiti chirografari nella misura del 5,62 %;

considerato che la proposta così come formulata, appare inammissibile, non rispondendo ai requisiti richiesti dagli artt.160, 161 e 162, l. fall., in quanto da un lato la stessa non prevede il pagamento immediato dei creditori privilegiati, atteso che la proposta avanzata dalla società

IL GIUDICE RELATORE  
Dott. Gianfranco Pellizzoni




affittuaria dell'azienda della società debitrice, di acquisto dell'azienda prevede il pagamento di un primo acconto di € 50.000,00 entro 5 giorni dall'ammissione al concordato, di € 100.000,00 entro 5 giorni dall'omologazione e del residuo prezzo di € 300.000,00 entro 24 mesi dall'omologazione ( e acollo del TFR dei dipendenti assunti), con la conseguenza che i creditori prededucibili ammontanti a € 95.000,00 e privilegiati ammontanti a € 188.074,00 non potrebbero essere soddisfatti integralmente subito dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione e compatibilmente con la necessita della liquidazione patrimoniale, mentre il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, appare ammissibile nel concordato con cessione dei beni, solamente ove sia prevista la corresponsione degli interessi compensativi, non contemplata invece nel piano proposto dalla \_\_\_\_\_ ( cfr. sul punto in senso conforme Trib. Palermo, 18.05.2007, in Fall., 08, 75 e Trib. Milano, 30.10.2005, ivi, 06, 580) a meno che essi non vengano chiamati a votare sulla proposta dilazionata quando la dilazione – come nel caso in esame - sia superiore a quella normalmente occorrente nell'esecuzione forzata o nella liquidazione fallimentare per la realizzazione dell'attivo – essendo prevista nell'arco temporale di 24 mesi dall'omologazione ( cfr. Trib. Modena, 27.02.2009, in Fall., 09, 1003, Trib. Pescara, 16.10.2008, in G. merito, 09, I, 125 e Trib. Catania, 27.07.07, in G. comm., 08, II, 677) e dall'altro lato il giudizio dell'esperto sul piano di ristrutturazione proposto ( consistente nella totale liquidazione delle attività) non appare congruamente e sufficientemente motivato in merito alla fattibilità del piano medesimo, in assenza di una concreta valutazione della effettiva capacità della società promissaria acquirente di dare adempimento alla proposta di acquisto dell'azienda;

rilevato che il Tribunale ai sensi dell'art 162 l. fall. è tenuto a controllare non solo la regolarità formale della domanda, ma anche la completezza della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di concordato ed in

particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa parimenti inammissibile;

considerato che tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza dopo l'introduzione della novellata disciplina sul concordato preventivo e le successive modifiche apportate dal decreto correttivo di cui al d. lgs. n. 169/07 è sorto un vivace dibattito fra chi ritiene che i poteri del tribunale in sede di ammissione alla procedura siano di mera legittimità formale e di stampo quasi " notarile ", nel senso che il Tribunale deve limitarsi a controllare la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione, restando escluso qualsiasi sindacato sui requisiti di meritevolezza, sia sui vincoli di contenuto della proposta e sulle condizioni di convenienza economica del concordato per i creditori ( v. per tutte Trib. Pescara 13.10.2005, G. M., 2006, 654, Trib. Palermo, 17.06.2006, in Fall., 2006, 570, Trib. Milano, 16.02.2007, in Fall., 2007, 548) e chi ritiene invece che il Tribunale mantenga anche un potere di vaglio di natura sostanziale nel merito, circa la fondatezza della domanda e la fattibilità del piano proposto, oltre che dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali ( v. Trib. Salerno, 3.06.2005, in GI, 2006, I, 559, Trib. Roma, 8.03.2006, in Fall., 2006, 103, C. App. Bologna, 0.06.2006, in Fall. e Trib. Ancona, 9.05.2007, in GM, 207, 3227), mentre un terzo e più condivisibile indirizzo ritiene che il Tribunale - esclusa la sindacabilità della convenienza e della fattibilità della proposta - mantenga un potere di controllo non tanto della legittimità sostanziale del piano proposto, quanto piuttosto della rispondenza del parere espresso dall'esperto ai requisiti voluti dalla legge, essendo volto alla tutela della corretta informazione dei creditori, a garanzia della genuina e consapevole possibilità di formazione dell'accordo tra il debitore e i suoi creditori, sulla base di una effettiva

GIULIO DELEGATO  
Dott. Gianfranco Bellizzoni



conoscenza della situazione prospettata dal ricorrente, in modo che la loro volontà non ne risulti viziata ( cfr. App. Torino, 19.06.2007, in Fall., 2007, 1315, Trib. Monza 16.10.2005, in G. Comm., 2006, II, 891, id 17.10.2005, in Dir. Prat. Soc., 205, 2267, Trib. Udine, 13.01.2006, id. 2.03.2009, in www. Unijuris.it e Trib. Milano, 9.02.2007, in Fall.,2007, 1218 e da ultimo in senso conforme anche Cass., 21860 del 25/10/2010 e 18987 del 16/09/2011 secondo cui: “In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata alla fase successiva ed in particolare ai compiti del commissario giudiziale; né ad uno scopo diverso assolve l'eventuale termine concesso al debitore dal tribunale, ex art. 162, comma 1, legge fall., al fine della integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, essendo tale possibilità diretta a soddisfarne maggiormente la completezza informativa al fine di assicurare il consenso informato dei creditori. );

rilevato in particolare anche in una recente pronuncia la Suprema Corte a Sezioni unite ha sostanzialmente ribadito tale indirizzo volto a consentire una corretta formazione della volontà dei creditori cui è rimessa la valutazione di merito della convenienza e praticabilità del piano proposto,

GIUDICE DEL TRIBUNALE  
Dott. Gianfranco Bellizzi

essendo invece riservata al giudice la valutazione sulla legittimità del giudizio di fattibilità della proposta, affermando che : “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro” ( cfr. Cass., S. U., 23.01.2013, n. 1521);

rilevato in particolare che se da un lato al Tribunale è preclusa la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, a meno che non preveda delle classi di creditori, ove è necessario effettuare il c. d. “cram down”, allo stesso è affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell’esperto ( a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto, in base ai principi generali dell’ordinamento che nel vaglio di legalità del giudice includono sempre il sindacato sulla

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Gianfranco Felizzoni



omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( cfr. art. 360, n. 5 cpc in tema di ricorso per cassazione e vizi di motivazione del provvedimento, in base al quale al giudice è consentito anche in sede di legittimità di controllare la correttezza del ragionamento, sotto il profilo della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte);

considerato che ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell'esperto, appare quindi necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art.160 l. fall., non potendo essere rimesse a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il conseguente piano;

rilevato – in particolare – che l'esperto deve attestare la veridicità dei dati aziendali, onde consentire non solo ai creditori di essere adeguatamente informati sulla proposta e di esprimere un giudizio informato e consapevole sulla convenienza del concordato, ma anche al commissario di svolgere adeguati controlli e valutazioni, e tale attestazione, propedeutica alla certificazione di fattibilità e convenienza del piano, non si deve limitare ad una generica affermazione di aver effettuato i dovuti controlli contabili, non potendo risolversi in un mero “ atto di fede sui dati aziendali”, dovendo invece comprendere le motivazioni sostanziali ed oggettive dell'attestazione di veridicità di tali elementi, con una analisi puntuale e critica di tutti i dati aziendali e extraaziendali, con verifica della corrispondenza sostanziale delle varie poste contabili, mediante un esame incrociato delle esposizioni debitorie, attraverso il riscontro della documentazione in possesso dell'impresa debitrice, con i documenti provenienti dagli stessi creditori ( v. in tal senso Trib. Udine, 5.05.2006,

IL TRIBUNALE DI UDINE  
Dott. Gianfranco Pelizzoni



inedita, Trib. Salerno, 4.07.2006, in [www.ipsoa.it/il fallimento](http://www.ipsoa.it/il_fallimento). Trib. Messina , 29.12.05, GI, 2006, 1635 e Corte d'App. Torino, 19.06.2007, in Fa, 2007, 1315);

considerato che nel caso in esame la relazione dell'esperto appare insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione e lacunosa, in merito alla fattibilità del piano, atteso che non esamina la concreta realizzabilità dell'attivo indicato in ricorso e quindi la possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, né in riferimento alla prospettata cessione dei beni aziendali né ai presumibili tempi di liquidazione dell'attivo, non prevedendo l'offerta dell'acquisto dell'azienda dei termini vincolanti per l'affittuario ( non essendo la stessa irrevocabile), limitandosi la proposta ad affermare che il pagamento di € 450.000,00 " ... avverrà secondo le seguenti modalità e termini: un primo versamento di € 50.000,00 entro 5 giorni dall'ammissione, un versamento di € 100.000,00 entro 5 giorni dall'omologa ... il residuo importo di € 300.000,00 entro 24 mesi dall'omologa ... e subordinatamente alla concessione di prestito da parte degli istituti di credito " con la conseguenza che non vi è alcuna certezza che la società affittuaria dell'azienda sia in grado di procedere all'acquisto, ove gli istituti di credito interessati ( neppure menzionati nella lettera) non ritenessero di concedere il finanziamento e il giudizio prognostico appare non logicamente motivato, sotto tutti i profili voluti dalla legge;

rilevato pertanto che la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall., in assenza della disamina di tali fondamentali aspetti, non può considerarsi rispondente ai requisiti di legge, tenuto anche conto che tale relazione assume una rilevanza fondamentale nell'economia della procedura, a fronte dei ridotti poteri di vaglio della fattibilità del piano, sotto il profilo del merito, riservati al Tribunale dalla novellata disciplina, a meno che non vengano proposte delle classi di creditori, atteso che il

IL CAPODIRETTORE DELEGATO  
Dott. Gianfranco Pizzoni

controllo del professionista previsto dall'art. 163 terzo comma, come elemento indispensabile della domanda è teso a favorire e sostituire il controllo del Tribunale, evitando che vengano proposti concordati palesemente illegittimi o inverosimili e mettendo i creditori in grado di esprimere un corretto giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano ( cfr. ancora Trib. Udine, 16.01.06, 2.03.2009 cit., nonché Trib. Roma, 24.04.2008, in Dir. Fall, II, 573 e ss, secondo cui la veridicità e fattibilità del piano devono essere intesi quali condizioni dell'azione, con la conseguenza che il controllo di garanzia del Tribunale deve necessariamente estendersi alla validità – non solo formale – dell'attestazione dell'esperto e in senso conforme da ultimo Trib. Aosta, 31.03.2010, in Dirr. Fall., 2010, 5, 553, nota 8);

considerato invece che la relazione si limita semplicemente ad affermare che il piano “ ... appare coerente alla prospettiva formulata al ceto creditorio, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse patrimoniali conseguibili dalla società ricorrente e sulla solvibilità del promissario acquirente” ”, senza alcuna seria analisi della fattibilità e della tempistica del piano in riferimento ai valori esposti, in considerazione della circostanza che la proposta non solo non è irrevocabile, ma è condizionata sospensivamente alla concessione di un finanziamento da parte del sistema creditizio che appare del tutto aleatorio e privo di concretezza;

rilevato d'altro canto che la proposta di concordato con cessione dei beni ( e parallelamente la relazione dell'esperto, tenuto ad esaminare la fattibilità del piano a livello prognostico) deve contenere l'indicazione oltre che della percentuale di soddisfazione dei creditori anche dei tempi di liquidazione, pur non entrando tale elemento in modo diretto a far parte degli obblighi assunti dal debitore, quanto piuttosto al fine di rendere determinata e intelligibile la proposta, onde consentire ai creditori di compiere una valutazione circa la sua convenienza e fattibilità, mentre nel caso in esame ,

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Gianfranco Felizzoni



manca completamente una qualsiasi indicazione dei tempi presumibili di realizzo dell'attivo, proprio per tale ragione collegata alla necessità di ottenimento di un finanziamento bancario, con la conseguenza che la stessa appare inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo sempre attinente alla corretta formazione del giudizio di competenza del ceto creditorio in riferimento alla insufficienza e lacunosità della attestazione dell'esperto ( cfr. sul punto Cass., 23.06.2011, n. 13817, secondo cui: "In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, dopo la riforma fallimentare di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni, l'indicazione della percentuale di pagamento ai creditori e dell'epoca di presumibile liquidazione corrisponde essenzialmente ad una funzione informativa, idonea ad integrare la determinatezza e l'intelligibilità della proposta stessa, ma non entra - almeno di regola e salvo diversa esplicitazione - in modo diretto a far parte altresì degli obblighi assunti del debitore stesso, come sarebbe nel concordato misto, in cui ai creditori viene garantita una data percentuale di soddisfacimento; ne consegue che unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione ovvero ne alterino in modo sensibile il valore, spettando ai creditori, che ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito della liquidazione stessa, comparandone la complessiva convenienza sulla base delle alternative praticabili);

ritenuto pertanto che la proposta deve essere considerata inammissibile;

**P.Q.M.**

**respinge la domanda, in quanto inammissibile;**

**visto l'art 162, secondo comma, l. fall.**

**dispone**

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Gianfranco Polizzotti

come da separata sentenza di pari data alla dichiarazione di fallimento in base all'istanza presentata dal creditore.

Si comunichi anche al PM.

Udine, li 1.02.2013.

IL Presidente

A. Bottan

Il giudice est.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE

(Alberta Burello)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi 6 FEB, 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ALBERTA BURELLO